



C.E.A. (CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE) DI NISCEMI

STATUTO

TITOLO I°: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Art.1

Dal 1995 esiste a Niscemi, con sede provvisoria in via IV Novembre 61, una Associazione di educazione, formazione e cultura ambientale con denominazione "CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (C.E.A.), organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

Art.2

L'Associazione si ispira ai principi democratici e costituzionali nel rispetto e nella promozione della dignità della persona umana e di tutti i suoi diritti fondamentali.

Art.3

L'Associazione ha la durata di anni trenta che può essere prorogata.

Art.4

L'Associazione, non ha e non deve avere alcun fine di lucro o finalità speculative. Essa si propone i seguenti scopi:

- a) la gestione del Museo Didattico Comprensoriale di Storia Naturale incentrato sul Comprensorio della bassa provincia nissena e rivolto a tutti i cittadini al fine di creare una nuova coscienza ambientale tramite la conoscenza del territorio e la individuazione dei suoi valori naturalistici;
- b) la valorizzazione e la tutela del territorio e del patrimonio paesaggistico, naturalistico e monumentale realizzando e gestendo progetti educativi di utilità sociale, come Aule verdi, Sentieri natura autoguidati, Restauro ambientale e quant'altro attinente al miglioramento della qualità dell'ambiente e alla sua protezione;
- c) favorire iniziative che promuovano l'animazione di una cultura ambientale nella collettività. Esse saranno attinenti a forme espressive culturali quali pubblicazioni naturalistiche sul territorio, convegni, mostre, concorsi con specifico riferimento per le tematiche ecologiche delle quali si intende privilegiare l'aspetto educativo e la divulgazione scientifica. La vita del Centro verrà periodicamente illustrata ai soci dal bollettino interno AMMON;

- d) appoggiare e coordinare ogni iniziativa che rientri nelle finalità suesposte anche se esterne all'Associazione;
- e) collaborazione con associazioni, musei, cooperative e pubbliche istituzioni nazionali ed estere, aventi finalità di animazione di una cultura ambientale;
- f) prestazione a titolo gratuito della propria opera e delle proprie competenze ad associazioni, enti, scuole o pubbliche istituzioni che ne facciano richiesta;
- g) mantenimento e potenziamento del patrimonio culturale e naturalistico di cui l'Associazione dispone o disporrà. All'uopo, l'Associazione prenderà contatto con gli organismi comunitari, statali, regionali, provinciali, comunali, nonché con istituti universitari ed altre realtà museali, per ottenere finanziamenti e contributi atti a favorire le attività sociali, educative, di studio del territorio e lo sviluppo e l'ampliamento del Museo Didattico da essa gestito, ciò in base alle leggi emanate o emanande.

TITOLO II: SOCI

Art.5

Il numero dei soci è illimitato. Sono ammesse due categorie di soci: sostenitori e ordinari, senza disparità alcuna per diritti e doveri. Possono, inoltre, essere associati al Centro, ma senza far parte di alcun organo sociale, gruppi di scolari e studenti di età non superiore ai 15 anni coinvolti nel divulgare e applicare i principi dell'Associazione; il loro coordinamento è affidato dal Consiglio Direttivo ad un Coordinatore del settore educativo.

I soci sostenitori vengono qualificati tali dal Consiglio Direttivo, col loro assenso, ma senza domanda di iscrizione e con esenzione delle quote, per il notevole incremento dato all'Associazione con contributi finanziari, lasciti ed altre forme di sostegno economico.

Possono divenire soci ordinari dell'Associazione quanti, condividendone le finalità, intendono perseguirle in modo attivo. Non possono essere accettati quali soci quanti abbiano subito condanne infamanti per reati contro la proprietà e la persona, oppure che esercitino attività in contrasto con i principi del rispetto e della salvaguardia della Natura. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo che deciderà a maggioranza l'accettazione o meno; la relativa delibera deve però essere approvata dall'Assemblea prima dell'ammissione al voto del nuovo socio. L'iscrizione al Centro comporta il versamento di una quota associativa che per giovani e disoccupati si può risolvere in un contributo libero, anche simbolico; l'una e l'altro da rinnovare annualmente, pena l'esclusione dal voto assembleare.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o indegnità, quest'ultima viene sancita dall'Assemblea dei soci. E' fatto obbligo morale ai soci che si prendono volontariamente in carico progetti o iniziative, di portare a termine gli stessi prima di ritirarsi dall'Associazione.

TITOLO III° - ORGANI SOCIALI

Art.6

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice presidente;
- e) il Segretario;

- f) il Cassiere;
- g) il Collegio dei Sindaci;
- h) il Comitato dei Curatori del Museo Didattico;
- i) il Coordinatore del settore educazione.

Art.7

L'ASSEMBLEA

E' composta da tutti i soci regolarmente iscritti all'Associazione, ma hanno diritto di voto solamente coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi. E' convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno due volte l'anno e con adeguati criteri di pubblicità; in via straordinaria su richiesta di almeno 1/10 dei soci o del Collegio Sindacale. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. L'Assemblea è validamente costituita e delibera con la maggioranza prevista dall'art. 21 c.c.

Essa svolge le seguenti funzioni:

- a) stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo, composto di norma da un minimo di quattro ad un massimo di nove membri;
- b) elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Sindaci. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscano la partecipazione dell'intero corpo sociale.
- c) approva il programma annuale e pluriennale di iniziative e di attività ed eventuali interventi straordinari;
- d) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
- e) delibera la costituzione di sezioni locali da costituire in sedi ove esista un considerevole numero di soci;
- f) delibera l'adesione a società, organizzazioni e ad organismi provinciali, regionali, nazionali o internazionali che abbiano finalità educative e di salvaguardia ambientale;

- g) decide su eventuali controversie relative ad incompatibilità con i principi ispiratori dello Statuto e sulla esclusione dei soci indegni;
- h) ha competenza su tutta l'amministrazione dell'Associazione e le sue deliberazioni, purché non contrarie alle leggi, vincolano il Consiglio Direttivo;
- i) dà mandato al Presidente di rilasciare quietanze;
- l) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- m) è responsabile secondo le norme del mandato.

Art.8

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- a) elegge nel suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere;
- b) nomina il Comitato dei Curatori del Museo Didattico;
- c) nomina il Coordinatore del settore educazione;
- d) può nominare responsabili di commissioni o di specifici settori o revocarne la nomina;
- e) dura in carica un anno con fine mandato il 31 dicembre;
- f) è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente che lo presiede in sua assenza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente;

- g) formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all'Assemblea;
- h) attua i deliberati dell'Assemblea;
- i) prepara i regolamenti delle sezioni, dei gruppi e degli altri organismi in cui si articola il Centro secondo le indicazioni dell'Assemblea;
- l) redige i bilanci ed i conti consuntivi;
- m) decide sulla stipula di tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali;
- n) cura la gestione di tutti i beni di proprietà dell'Associazione;
- o) decide le forme e le modalità di partecipazione del Centro ad attività organizzate da Enti pubblici o privati.

Art.9

IL PRESIDENTE:

- a) rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni, ed è il responsabile legale del Centro di Educazione Ambientale;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia sul corretto andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, promuovendone la riforma se necessario;
- c) firma gli atti dell'Associazione ed i verbali delle riunioni e vista i mandati di pagamento.

Art.10

IL VICE PRESIDENTE

Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione allorché questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art.11

IL SEGRETARIO

Redige i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura la tenuta dei libri dei verbali, delle deliberazioni e quello dei soci dell'Associazione. Mantiene la corrispondenza e provvede alle piccole spese necessarie all'amministrazione del Centro previo adeguato anticipo versato dal Cassiere.

Art.12

IL CASSIERE

Cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, predispose il bilancio preventivo e consuntivo; salda i mandati firmati dal Presidente e dal Segretario, provvede alla stesura e aggiornamento dell'inventario dei beni dell'Associazione.

Art.13

IL COMITATO DEI CURATORI DEL MUSEO

Viene nominato dal Consiglio Direttivo e si compone di un Conservatore e di tre Curatori. Presiede alla conduzione del Museo, ne cura il mantenimento e la manutenzione ordinaria e straordinaria, favorendone la fruizione pubblica e promuovendo la funzione educativa. Cura le strutture espositive, proponendone l'adeguamento e il rinnovamento al Consiglio Direttivo; attende alla buona conservazione dei reperti. Redige, a firma del Conservatore, una relazione di fine anno sull'andamento del Museo e sulle attività di ordine educativo svolte, nonché un piano programmatico di iniziative ed interventi per l'anno seguente.

Art.14

IL COORDINATORE DEL SETTORE EDUCATIVO

Viene designato dal Consiglio Direttivo e può scegliere uno o più collaboratori del cui operato risponde. Sono suoi compiti:

- a) seguire gruppi o classi di alunni associati al Centro;
- b) mantenere i rapporti con le Scuole ed altre organizzazioni giovanili
- c) programmare iniziative ecologiche, incontri didattici, visite guidate e viaggi di istruzione;
- d) presentare ad Enti pubblici progetti di utilità sociale relativi al mondo giovanile.
- e) redige annualmente una relazione sulle attività didattiche svolte a chiusura dell'anno sociale e su quelle da svolgere nel successivo.

Art.15

IL COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci si compone dei membri effettivi e supplenti; il numero complessivo dei membri è costituito di tre effettivi e uno supplente;

i Sindaci durano in carica un anno con scadenza il 31 dicembre;

il Collegio dei Sindaci elegge nel suo interno un Presidente che convoca e presiede le riunioni;

il Collegio dei Sindaci esamina la regolarità della contabilità dell'Associazione, redige una relazione di presentazione dei bilanci e dei conti consuntivi.

Art.16

Le funzioni di membro del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale, del Comitato di Gestione del Museo e di tutti gli altri organismi sociali sono completamente gratuite.

Art.17

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Il Centro dovrà tenere i seguenti libri, dei quali, su richiesta, qualsiasi socio può prendere visione:

- a) libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) libro degli iscritti all'Associazione corredato da tutti i dati desunti dalla domanda di adesione;
- c) inventario dei beni del Centro;
- d) libri contabili

TITOLO IV°: BILANCIO

Art.18

PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) contributi versati dai soci;
- b) contributi pubblici;
- c) proventi derivanti dalla gestione del Museo Didattico, da manifestazioni, da viaggi di istruzione, da pubblicazioni, da compensi forniti per prestazioni di merito;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, dei Comuni e di qualsiasi altro Ente o Istituzione pubblico finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) elargizioni speciali, sia da persone che da Enti pubblici o privati;
- f) beni mobili di proprietà dell'Associazione.

Art.19

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato, da parte del Consiglio Direttivo, all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art.20

AVANZI DI GESTIONE

L'Associazione non può distribuire direttamente o indirettamente utili o avanzi di gestione, salvo che non siano imposti per legge o deliberati a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale. E' fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali. Nessun emolumento spetta a quanti rivestono cariche sociali; sono ammessi rimborsi spese e contribuzioni per attività svolte nell'Associazione secondo la specifica qualifica professionale preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo che nelle liquidazioni si atterrà a criteri di particolare rigore. In particolare, l'eventuale corresponsione di emolumenti per i componenti degli organi amministrativi e di controllo, non potranno superare i criteri previsti per i Presidenti dei Collegi Sindacali delle società per azioni dal D.P.R. 10/10/94 n.654 e dal D.L.n. 239/95 convertito con Legge 3/8/95 n. 36 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO V°: SCIOGLIMENTO

Art.21

Lo scioglimento dell'Associazione avviene nei casi previsti dalla legge o per scadenza naturale del termine o per volontà espressa dall'Assemblea convocata con la maggioranza dei due terzi dei soci. Votato lo scioglimento, il patrimonio sociale sarà devoluto ad altre Associazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.22

Per tutto quanto altro non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile e al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460.